

ATTO N. DD 43

DEL 14/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto "Attività di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi"
COMUNE: Buriasco
PROPONENTE: Paschetto Fratelli snc
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 26/08/2019 la Società Paschetto Fratelli s.n.c. - con sede legale in San Secondo di Pinerolo (TO), Via Val Pellice nn. 53-57-59 e Partita IVA 07713780018 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di "*Attività di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi*" in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della l.r. 40/98 e smi;
- con nota prot. n. 79346 del 23/09/2019, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 98049 del 19/11/2019, ai sensi dall'art. 19 comma 6 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state richieste al proponente integrazioni alla documentazione presentata in data 26/08/2019;
- le integrazioni richieste sono state trasmesse da parte del proponente in data

18/12/2019;

- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;

Rilevato che:

- l'area oggetto dell'intervento si trova in Comune di Buriasco in Regione Pista n. 9 in prossimità della SP 160 a nord del centro abitato (Foglio 3 mappali 131 e 135);
- l'area, a destinazione produttiva, ha una superficie di circa 10.900 mq ed attualmente non risulta utilizzata; per la riattivazione dell'area sono previsti minimi interventi edilizi;
- è intenzione della società proponente attivare un'attività di recupero di rifiuti inerti e per la mera messa in riserva di altre tipologie di rifiuti speciali non pericolosi;
 - i rifiuti inerti che si intende recuperare sono quelli individuati alle seguenti tipologie del DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - tipologia 7.1 *"rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto"*;
 - Tipologia 7.6 *"conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo"*;
 - Tipologia 7.2 *"rifiuti da rocce da cave autorizzate"*
- per gli inerti ed il fresato l'attività di recupero R5, al fine della produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, è prevista mediante l'utilizzo di un impianto mobile di triturazione e vagliatura mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- in particolare è previsto un gruppo semovente di frantumazione marca REV modello "CRUSHER TRACK GCR 100 PO2" matricola n. 11279;
- per le altre tipologie di rifiuti (carta/cartone, vetro, metalli ferroso e non ferrosi, plastica, legno e terre e rocce da scavo), è prevista la mera attività di mera messa in riserva (R13);
- le tipologie di rifiuti, le attività di recupero e le quantità massime in stoccaggio e movimentabili annualmente previste sono le seguenti:

Tipologia	Attività di recupero	quantità massima stoccabile (t)	quantità movimentata (t/a)
Tipologia 7.1	R13/R5	5.000	33.000
Tipologia 7.2	R13/R5	800	1.499
Tipologia 7.6	R13/R5	4.800	10.000
carta cartone	R13	5	500
vetro	R13	20	500
ferro, acciaio e ghisa	R13	50	2.000
metalli non ferrosi	R13	50	1.000
plastica	R13	5	500

terre e rocce da scavo	R13	5.400	10.000
legno	R13	20	1.000
Totale		16.150	59.999

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 104905 del 05/11/2019 dell'ASL TO 3;
- nota prot. n. 1524 del 09/01/2020 dell'ASL TO 3;
- nota prot. n. 84535 del 08/10/2019 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera;
- email del 14/10/2019 della Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi;
- email del 28/10/2019 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera;
- email del 06/11/2019 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- dovrà essere identificato in maniera corretta da parte del proponente l'ambito autorizzativo in cui dovrà ricadere la richiesta di gestione rifiuti (procedura semplificata ex art. 216 o autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013), sulla base dell'utilizzo del frantoio (di proprietà, nolo a caldo o a freddo)
- si sottolinea inoltre che costituiscono presupposti essenziali all'esercizio dell'attività:
 - la realizzazione ed il collaudo dell'impianto e delle opere ed infrastrutture connesse;
 - la compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune sede dell'opera;
 - l'approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche n.1/R da parte dall'autorità competente;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento ricade:
 - in area Dc.7 "*Insedimenti produttivi di completamento*";
 - in Classe I della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (*porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche*);
 - in classe III (*aree di tipo misto*) di classificazione acustica;

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non risulta sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico ed ambientale;

3. dal punto di vista progettuale e ambientale

- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque ancora necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente nell'ambito del successivo iter autorizzativo;
- si evidenziano dunque le seguenti precisazioni ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase in oggetto:
 - per i rifiuti per cui viene prevista l'attività di recupero R5 (macerie, conglomerato bituminoso e rifiuti di rocce da cave autorizzate), poiché è stata indicata anche la messa in riserva R13, è necessario che la Società chiarisca se è intenzionata a svolgere tale attività o se debba ritenersi propedeutica alla successiva fase di recupero;
 - dovranno inoltre essere fornite le procedure gestionali per tutti i rifiuti inerti per i quali viene svolta attività R5, in merito all'esecuzione del test di cessione e per le macerie anche in merito alla verifica della conformità con la circolare ministeriale n. 5205;
 - per il conglomerato bituminoso: il D.M. n.69/2018 non cita il CER 200301 (*frammenti di piattelli per il tiro al volo*), appartenente alla medesima categoria di rifiuto, p.to 7.6 del D.M. 5/02/98, dovrà indicare se intende gestirli, definendo quantità e modalità di stoccaggio, anche in planimetria;
 - per le terre e rocce da scavo: definire procedure gestionali per caratterizzazione e test di cessione e destinazione successiva delle stesse;

Gestione acque meteoriche e reflui

- le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- è prevista la realizzazione di idonea pavimentazione del piazzale esterno con adeguate pendenze, un sistema di collettamento ed una vasca accumulo acque piovane nell'angolo sud-est del lotto;
- in relazione alle modalità specifiche di gestione il proponente dovrà presentare istanza di approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento di aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2011 n.1/R e smi 1/R 2006 "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Leggeregionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";
- occorre verificare la necessità di attivare eventuali scarichi di acque reflue domestiche che dovranno essere preventivamente autorizzati;
- si rammenta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato regolamento regionale 1/R che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate "non scolanti" e dai pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali

sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale;

Emissioni in atmosfera

- non è previsto il recupero tramite processi a caldo, in particolare, per quanto riguarda il fresato, è escluso il recupero in processi per la produzione di conglomerato bituminoso;
- si ritiene pertanto che l'impatto sulla matrice atmosferica derivante dalle attività in questione sarà costituito dalle emissioni diffuse di polveri generate durante le fasi di selezione, stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione del materiale trattato, per il contenimento delle quali il proponente ha già previsto l'adozione di specifici presidi e modalità operative;
- relativamente a tale aspetto, occorre però definire le modalità con cui verranno svolte le attività con impianto mobile di triturazione e vagliatura (macchinari di proprietà oppure utilizzati mediante la formula del noleggio);
- in caso di macchinari di proprietà e nel caso di "nolo a freddo" (noleggio del solo macchinario e operazioni svolte dagli addetti del proponente), si rammenta che dovrà essere conseguita l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni diffuse e la stessa sarà ricompresa nell'Autorizzazione Unica o AUA; a tal fine dovrà essere prodotta a cura dell'Impresa relazione tecnica, in cui dovranno essere individuate e descritte in dettaglio tutte le possibili fonti di emissioni diffuse, che siano legate o a dotazioni impiantistiche o ad attività gestionali, ed individuate e descritte le modalità operative ed i presidi adottati per il loro contenimento, come indicato nel modello MODEM 2.0, paragrafo "Emissioni diffuse", scaricabile all'indirizzo web:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni> ;

- nel caso di "nolo a caldo", qualora invece l'impianto mobile di frantumazione e vagliatura venga esercito da un gestore diverso da quello dello stabilimento, lo stesso, ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, non è sottoposto ad autorizzazione per le emissioni diffuse, in quanto ricade tra i casi previsti nella parte I dell'allegato IV (Impianti ed attività in deroga) alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, punto kk) "Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento"; tale fattispecie comporta la necessità che l'impianto utilizzato debba essere in possesso di autorizzazione ex art. 208, comma 15, come impianto mobile;

Suolo

- si valuta positivamente la riattivazione di un'area produttiva in disuso;
- realizzare analogo intervento in un'area diversa da quella in esame comporterebbe un maggior impatto sia dal punto di vista economico per la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie, ad oggi in parte presenti, per il funzionamento dell'impianto, sia ambientale poiché si andrebbe a compromettere un sito libero con sottrazione irreversibile della risorsa suolo;

Sottosuolo

- sono state individuate tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della

protezione della matrice;

Rumore

- dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*" non si evidenziano criticità in merito;
- tenendo conto delle caratteristiche delle sorgenti dell'impianto e dell'incertezza associabile alle tecniche di stima dei livelli sonori si ritiene opportuno prevedere una campagna di misurazione del rumore presso i recettori individuati raggiunte le condizioni di regime dell'installazione, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Viabilità

- la viabilità risulta tale da garantire una regolare accessibilità al sito senza necessità di apportare alcuna modifica alla struttura viaria esistente;
- l'area produttiva oggetto dell'intervento è facilmente raggiungibile dalla S.P. 129 e dalla SP 23 R;
- la rete viaria risulta sufficientemente articolata da assorbire il traffico indotto dall'attività in oggetto; l'incremento stimato mediamente di 1 mezzo/ora costituisce un apporto poco significativo rispetto agli attuali volumi di traffico;

Ritenuto che:

- l'istruttoria svolta ha evidenziato che le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento e che non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque ancora necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente nell'ambito del successivo iter autorizzativo;

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Condizioni Ambientali di cui art.5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e smi il cui controllo sarà svolto dalla Città Metropolitana, la quale si potrà avvalere dei soggetti istituzionali previsti dal D.lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 smi, il proponente sarà tenuto ad ottemperare alle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale "*il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica*



Città metropolitana di Torino

di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza".

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Il mancato rispetto delle seguenti condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *"Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali"*.

Terminologia di riferimento:

- ante-operam: periodo che include le fasi precedenti l'inizio dei lavori e le attività di cantiere
- corso d'opera: periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione dell'opera
- post-operam: periodo che include le fasi di esercizio e dismissione dell'opera

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

1. il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 26/08/2019 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera l del D. lgs. 152/2006 e s.m.i, dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Termine per la verifica di ottemperanza: entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio della fase di esercizio

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino

Condizioni da realizzarsi post-operam (monitoraggi)

2. Effettuare una campagna di misurazione del rumore entro un anno dalla

comunicazione di inizio della fase di esercizio in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Termine per la verifica di ottemperanza: post-operam (entro 30 giorni dall'adempimento della stessa)

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto:

- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 1) *dal punto di vista amministrativo/autorizzativo* e 3) *dal punto di vista progettuale ed ambientale* del presente atto e non richiamato nelle condizioni ambientali.

Adempimenti

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della fase di esercizio dell'impianto.

Visti:

- i pareri depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto di "*Attività di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi*" presentato in data 26/08/2019 dalla Società Paschetto Fratelli s.n.c. - con sede legale in San Secondo di Pinerolo (TO), Via Val Pellice nn. 53-57-59 e Partita IVA 07713780018 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Fto Filippo Dani per Guglielmo Filippini